

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE X**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

PARTE X

Dall'articolo 60 all'articolo 66

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 1826

- articolo 60	<i>Pag.</i>	5
- articolo 61	»	16
- articolo 62	»	38
- articolo 63	»	42
- articolo 64	»	51
- articolo 65	»	89
- articolo 66	»	120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)**

Art. 60.

60.1

Ritirato (v. testo 2)

LAURO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna e delle isole minori)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

60.1 (testo 2)

Accolto

LAURO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna e delle isole minori)».

60.2

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di tutelare» con le parole:
«Al fine di salvaguardare e promuovere».*

60.3**Ritirato (v. testo 2)**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «territori montani» aggiungere le seguenti: «e delle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

60.3 (testo 2)**Accolto**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «territori montani» aggiungere le seguenti: «e delle isole minori».

60.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «dei territori montani» inserire le parole: «e la loro biodiversità».

60.5**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzazione» con la parola: «promozione».

60.6**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «14 luglio 1992» inserire le seguenti: «ed in accoglimento della raccomandazione 1575 (2002), Création d'une label de qualité ou pour les produits alimentaires issus de l'agriculture de montagne, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002».

60.7**Ritirato (v. testo 2)**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti di montagna» aggiungere le seguenti: «e delle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

60.7 (testo 2)**Accolto**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti di montagna» aggiungere le seguenti: «e delle isole minori».

60.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «a fregiarsi della menzione» con le parole: «a utilizzare la denominazione».

60.9**Ritirato (v. testo 2)**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «prodotto nella montagna» aggiungere le seguenti: «e nelle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

60.9 (testo 2)**Accolto**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «prodotto nella montagna» aggiungere le seguenti: «o nelle isole minori».

60.10**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «territorio interessato» con le parole: «territorio di provenienza».

60.11**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «sentite le» con le parole: «d'intesa con le».

60.12**Ritirato (v. testo 2)**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «le comunità montane» aggiungere le seguenti: «ed isolate».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

60.12 (testo 2)**Accolto**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «le comunità montane» aggiungere le seguenti: «ed isolate».

60.13**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «interessate» con la parola: «competenti».

60.14**Ritirato (v. testo 2)**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «comuni montani» aggiungere le seguenti: «e nelle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**60.14 (testo 2)****Accolto**

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «comuni montani» aggiungere le seguenti: «e nelle isole minori».

60.15**Respinto**

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «per quanto riguarda» sopprimere le parole: «la fabbricazione» e aggiungere le seguenti: «tutte le fasi di produzione e di trasformazione».

60.16**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «fabbricazione» con la parola: «preparazione».

60.17**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «della materia prima» con le parole: «delle materie prime».

60.18**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «fregiarsi» con la parola: «avvalersi».

60.19**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «menzione» con la parola: «denominazione».

60.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «aggregate a più» con le parole: «facenti parte di più».

60.21**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «menzione» con la parola: «denominazione».

60.22**Ritirato (v. testo 2)**

LAURO

Al comma 3, dopo le parole: «prodotto nella montagna» aggiungere le seguenti: «o nell'isola».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

60.22 (testo 2)**Accolto**

LAURO

Al comma 3, dopo le parole: «prodotto nella montagna» aggiungere le seguenti: «o nelle isole minori».

60.23**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «strutture» con la parola: «attività».

60.24**Ritirato (v. testo 2)**

LAURO

Al comma 4, dopo le parole: «in comuni montani» aggiungere le seguenti: «ed isolani».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

60.24 (testo 2)**Accolto**

LAURO

Al comma 4, dopo le parole: «in comuni montani» aggiungere le seguenti: «ed isolani».

60.25**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «ad alta marginalità».

60.26**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere la parola: «strutturali».

60.27**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «della relativa autorizzazione» con le parole: «delle autorizzazioni».

60.28**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente».

60.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «con i controlli previsti dalla normativa vigente» con le parole: «sulla base della normativa vigente».

60.0.1**Respinto**

AGONI, VANZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 60 modificare il titolo da "tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna" in "tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità".

Conseguentemente, al medesimo articolo, inserire, in fine, i commi seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un »Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità«, costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in euro 5 miliardi per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e, a decorrere dal 2006, è annualmente, determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

4-ter. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

... Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione ex ante degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4-quater. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v emend. 1.0.3).

60.0.2**Respinto**

DETTORI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente.

«Art. 60-bis.

(Norme in materia di recupero e risanamento di zone industriali e minerarie dismesse)

1. Entro il 31 dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati e delle zone industriali che necessitano di recupero e risanamento.

2. Entro il 31 dicembre 2004 il Ministero delle attività produttive promuove insieme al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle regioni e agli enti locali interessati un accordo di programma avente per oggetto il risanamento e il recupero dei siti minerari abbandonati e delle zone industriali censiti ai sensi del comma 1.

3. L'accordo di programma di cui al comma 2 deve essere preceduto da una istruttoria nella quale sia garantita la partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.

4. Gli obiettivi dell'accordo di programma sono i seguenti:

- a) il risanamento ambientale dell'intera area;
- b) il risanamento, ove possibile, delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto;
- c) l'individuazione ove possibile di nuove attività produttive ambientalmente compatibili.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

60.0.3/1**Respinto**

MONTAGNINO

L'emendamento 60.0.3, viene riformulato come segue:

«Le domande per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le opere realizzate abusivamente in data anteriore al 31 dicembre 1993, presentate entro il termine del 31 dicembre 1995 a norma dell'articolo 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono essere perfezionate e/o integrate entro il termine del 31 marzo 2003 se incomplete o inesatte o se l'interes-

sato non ha versato integralmente o parzialmente l'olazione prevista dalla medesima norma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

60.0.3

Respinto

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il termine di presentazione delle istanze intese ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fissato al 31 dicembre 1995 per le opere realizzate abusivamente in data antecedente al 31 dicembre 1993, che rappresentino unica abitazione dei proprietari e che non compromettano il patrimonio ambientale, archeologico ed artistico, è prorogato al 31 marzo 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

60.0.4

Respinto

DETTORI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Siti minerari abbandonati)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

Art. 61.**61.1****Respinto**

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Sopprimere l'articolo.
_____**61.2****Accolto**

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
_____**61.3****Ritirato (v. testo 2)**

MANCINO, COVIELLO

*Sopprimere i commi da 1 a 6.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**
_____**61.3 (testo 2)****Accolto**

MANCINO, COVIELLO

Sopprimere i commi da 1 a 6.
_____**61.4****Respinto**

COVIELLO, LIGUORI, MANCINO, D'ANDREA, MANZIONE

I commi da 1 a 5, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le risorse destinate alla ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze di cassa rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le Tesorerie provinciali dello Stato, sono depositate distintamente per co-

mune, ai fini fruttiferi, presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione del "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, di cui al Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76". Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il ricavato complessivo annuo per interessi sarà oggetto di riparto tra i comuni.

3. I comuni interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamenti connessi con lo stato di realizzazione degli interventi, sulla base di apposita attestazione del responsabile del procedimento, nel limite delle assegnazioni dei fondi. I commi 6, 7, 8, e 9 sono numerati come segue: 4, 5, 6 e 7».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

61.5

Respinto

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Sopprimere il comma 1.

61.6

Respinto

PELLEGRINO, FORTE, MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO, IERVOLINO, SUDANO, RONCONI, ZANOLETTI, MAGRI, MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «tesorerie provinciali» inserire le seguenti: «e con esclusione di quanto oggetto dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559».

61.7

Respinto

DI SIENA, GRUOSSO, COVIELLO, D'ANDREA

Sopprimere il comma 2.

61.8**Respinto**

COVIELLO DI SIENA, GRUOSSO, D'ANDREA

*Sopprimere il comma 3.***61.9****Respinto**

FASOLINO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta».***61.10****Respinto**

D'ANDREA, GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA

*Sopprimere il comma 4.***61.11****Respinto**

FASOLINO

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «nei limiti delle disponibilità complessive» fino alla fine.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).****61.12****Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 5.***61.13****Dichiarato inammissibile**

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Sopprimere il comma 5.

61.14**Dichiarato inammissibile**

COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA, D'ANDREA

Sopprimere il comma 5.

61.15**Respinto**

D'ANDREA, GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA

Sopprimere il comma 6.

61.16**Respinto**

FASOLINO

*Al comma 6, sostituire le parole: «e secondaria» con le seguenti: «e per le strutture scolastiche».***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

61.17**Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 6, sostituire la parola: «4» con la seguente: «1,5».*

61.18**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.***Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

61.19**Respinto**

PEDRAZZINI, CHINCARINI, TIRELLI, VANZO

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.***61.20****Respinto**

DI SIENA, GRUOSSO, COVIELLO, D'ANDREA

*Sopprimere il comma 7.***61.21****Respinto**

PELLEGRINO, FORTE, MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO, IERVOLINO, SUDANO, RONCONI, ZANOLETTI, MAGRI, MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 7, le parole: «all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219» sono sostituite dalle seguenti: «al Titolo IV, articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219», *dopo l'ultimo capoverso:* «Il Commissario prevede altresì..... enti destinatari preposti alla gestione.» *si aggiunge il seguente periodo:* «Il Commissario, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per l'amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219».

61.22**Respinto**

PONZO

Al comma 7, dopo le parole: «regime di concessione» *aggiungere le seguenti:* «in essere».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**61.23****Respinto**

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

Sopprimere il comma 8.

61.24**Respinto**

PELLEGRINO, FORTE, MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO, IERVOLINO, SUDANO, RONCONI, ZANOLETTI, MAGRI, MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 8, le parole: «Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il Commissario di cui al comma 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al fine della definitiva chiusura degli interventi relativi ad opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 52, comma 49 della legge 21 dicembre 2001, n. 488, come modificato dall'articolo 2, comma 11 della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede, anche in regime di concessione, alla realizzazione di ogni intervento necessario al completamento del programma. Il Commissario».

61.25**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «due anni».

61.26**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Il commissario di cui al comma 7, sulla base di gara ad evidenza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere suddette».

61.27**Respinto**

PEDRAZZINI, CHINCARINI, TIRELLI, VANZO

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «della realizzazione delle opere suddette» *inserire le seguenti:* «, qualora ritenute necessarie

per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui al comma 7,».

61.28**Dichiarato inammissibile**

COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, D'ANDREA

Sopprimere il comma 9.

61.29**Respinto**

PELLEGRINO, FORTE, MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO, IERVOLINO, SUDANO, RONCONI, ZANOLETTI, MAGRI, MAFFIOLI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 9, sostituire le parole: «Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 7 e 8 valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa» con le seguenti: «Il commissario di cui al comma 7 della presente legge, nonché il commissario previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come modificata dal comma 11 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel dare avvio alle rispettive attività, valutando l'onere derivante dal completamento delle opere di rispettiva competenza e ne informano» e le parole: «All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto» con le seguenti: «All'onere per il compenso del commissario di cui al comma 7 della presente legge e della relativa struttura di supporto».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

61.30**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: «300.000» con la seguente: «200.000».

61.31**Respinto**

COVIELLO, D'ANDREA, VERALDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È prorogata per l'anno 2003 in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998 la concessione da parte del Ministero dell'interno del contributo straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**61.32****Respinto**

D'AMBROSIO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le regioni Molise, Sicilia e Puglia sono autorizzate a contrarre mutui con rate quindicennali a carico dello Stato dell'importo di quaranta milioni di euro a decorrere dal 2003 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2004 da destinare agli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre e 8 novembre 2002. Con successiva legge si provvederà a stabilire la percentuale sui suddetti limiti di impegno a favore di ciascuna delle suddette regioni».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;

2004: - 40.000.

61.33**Respinto**

TAROLLI, CHERCHI, SODANO, DANZI, CICCANTI, SUDANO, CIRAMI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le regioni Molise, Sicilia e Puglia sono autorizzate a contrarre mutui con rate quindicennali a carico dello Stato dell'importo di quaranta milioni di euro a decorrere dal 2003 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2004 da destinare agli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre e 8 novembre 2002. Con successiva legge si provvederà a stabilire la percentuale sui suddetti limiti di impegno a favore di ciascuna delle suddette regioni».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

61.34

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle procedure previste dal decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 30 marzo 1998, la regione Umbria è autorizzata ad utilizzare i fondi previsti per gli interventi di ricostruzione nei territori interessati dalla crisi sismica del settembre 1997, anche per gli interventi di ricostruzione ancora necessari per i danni provocati dalla crisi sismica del 1979 in Valnerina».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

61.35

Respinto

TAROLLI, RONCONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle procedure previste dal decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 30 marzo 1998, la regione Umbria è autorizzata ad utilizzare i fondi previsti per gli interventi di ricostruzione nei territori interessati dalla crisi sismica del settembre 1997, anche per gli interventi di ricostruzione ancora necessari per i danni provocati dalla crisi sismica del 1979 in Valnerina».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

61.42**Respinto**

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «si assegna all'istituto Serigrafico per sordomuti e ciechi di Assisi un ulteriore contributo aggiuntivo di 4 milioni di euro per completare le opere di rifinitura e degli impianti interni, in osservanza alle normative correnti».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

61.36**Respinto**

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Istituto serigrafico per sordomuti e ciechi di Assisi è assegnato un ulteriore contributo di 4 milioni di euro per completare le rifiniture e gli impianti interni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

61.37**Respinto**

TOFANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In considerazione della Circolare del dipartimento della protezione civile n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione effettuata presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di riparazione e ricostruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo di euro 10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equiparata ad "A"; di euro 169.878.056 in priorità "B" e di euro 20.766.763 in priorità "C", si autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accanto-

namenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

61.38

Respinto

TOFANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In considerazione della Circolare del dipartimento della protezione civile n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione effettuata presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di riparazione e ricostruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo di euro 10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equiparata ad "A"; si autorizza la spesa di 19.094.728 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

61.39

Respinto

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine della definitiva chiusura degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il commissario liquidatore preposto provvede alla realizzazione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma o allo stralcio di interventi non più strategici ai fini dello stesso programma e della programmazione regionale di settore, anche attraverso una rimodulazione delle con-

cessioni in corso. Il commissario con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e ne cura l'esecuzione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

61.40

Respinto

IZZO, GIULIANO

All'articolo 61, sono aggiunti i seguenti commi:

«10. Le commissioni comunali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e successive modifiche, sono soppresse. I contributi di cui agli articoli 10 ed 11 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e successive modifiche, sono concessi dai comuni con provvedimento dirigenziale, previa istruttoria dei competenti uffici.

11. Le concessioni o autorizzazioni ad edificare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e successive modifiche, sono rilasciate con le medesime modalità previste dal testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i provvedimenti di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente sono adottati con le medesime modalità previste dalle vigenti disposizioni per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

61.41

Respinto

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La decadenza dalle provvidenze, in caso di alienazione a privati diversi da parenti e affini fino al quarto grado, è esclusa per i proprietari di immobili ubicati nel

centro storico di Nocera Umbra, il cui ambito territoriale è definito dalle mura urbiche"».

Sostituire la rubrica con la seguente. «(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981, 1982 e di Umbria e Marche)».

61.0.1

Respinto

DATO

Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

«Art. 61-bis.

(Interventi a sostegno dei terremotati del Molise)

1. Al fine di effettuare interventi a favore delle popolazioni che hanno subito danni gravi in conseguenza del terremoto del Molise per effetto dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 e dei giorni successivi, di cui all'epicentro di San Giuliano di Puglia, è costituito, in deroga alle normative vigenti, un "Fondo speciale per le popolazioni colpite dal sisma del 31 ottobre 2002" presso il Ministero dell'Interno. Per la dotazione del fondo è autorizzato uno stanziamento di 750 milioni di euro in ragione d'anno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. Il Fondo speciale è finanziato con le entrate provenienti da un incremento delle accise di 0,001 euro per ciascun litro di benzina o gasolio venduto dalla pompa di distribuzione su tutto il territorio italiano, esclusa la provincia di Campobasso, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004.

3. I criteri di ripartizione del Fondo speciale per le finalità specifiche sono definiti da un Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato Regioni - Autonomie Locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che tiene conto ai fini dell'intervento del finanziamento pubblico a fondo perduto, degli elementi seguenti:

a) risarcibilità dei danni alle abitazioni o agli stabilimenti produttivi o alle case rurali abitate o alle stalle di ricovero degli animali, di proprietà privata, in misura superiore;

b) nulla osta della Commissione speciale, costituita dagli Uffici tecnici del Comune di competenza e della Provincia, di intesa con il Corpo comando dei Vigili del Fuoco circa la presentazione dei progetti relativi alla possibilità tecnica di riedificazione e ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili, lesionati dal terremoto, muniti del certificato

geologico e nel rispetto della normativa tecnico giuridica antisismica vigente in Italia;

c) individuazione delle banche site in loco, che istruiscono la pratica e finanziano il progetto di cui alla lettera b) precedente, senza oneri per i soggetti terremotati, che vi facciano istanza, rilasciando alla banca la garanzia di credito relativa al finanziamento statale e regionale dell'opera edilizia.

4. I comuni danneggiati dal terremoto di cui al comma 1 precedente, assumono alle loro dirette dipendenze *intuitu personae* un ingegnere ed un geometra per 24 mesi, con il trattamento di cui al CCNL dei dipendenti del comparto Regioni - autonomie locali, per le attività della ricostruzione. La spesa di cui ai tecnici anzidetti è a totale carico del Fondo speciale anche per eventuali esigenze di proroga.

5. Per la riedificazione e ristrutturazione degli edifici pubblici e delle scuole pubbliche è previsto un finanziamento speciale a tasso di interesse zero da finanziarsi per il tramite della Cassa Depositi e prestiti per un valore di Euro 500 milioni per l'esercizio 2003 e di euro 500 milioni per l'esercizio 2004, procedendo in deroga a tutta la normativa vigente per il tetto di indebitamento degli enti locali e per la ricostruzione, salvo il rispetto assoluto delle norme antisismiche.

6. Tutte le opere di riedificazione e di ricostruzione sono dirette e gestite dalla provincia di campobasso che è autorizzata anche ad assumere per 36 mesi con contratto di lavoro subordinato nel rispetto del CCNL del Comparto dei dipendenti delle regioni Autonomie Locali, 3 geologi, 7 ingegneri, 7 architetti, 14 geometri, 3 laureati in economia e commercio, 2 laureati in giurisprudenza, 5 ragionieri, con eventuale diritto di proroga per un altro periodo, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e s.m., con spese a totale carico dello Stato

Compensazione del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

61.0.2

Respinto

DATO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.

(Interventi a sostegno dei terremotati del Molise)

1. Al fine di effettuare interventi a favore delle popolazioni che hanno subito danni gravi in conseguenza del terremoto del Molise per effetto dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 e dei giorni successivi, di cui all'epicentro di San Giuliano di Puglia, è costituito, in deroga alle norma-

tive vigenti, un "Fondo speciale per le popolazioni colpite dal sisma del 31 ottobre 2002" presso il Ministero dell'Interno. Per la dotazione del fondo è autorizzato uno stanziamento di 750 milioni di euro in ragione d'anno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. Il Fondo speciale è finanziato con le entrate provenienti da un incremento delle accise di 0,001 euro per ciascun litro di benzina o gasolio venduto dalla pompa di distribuzione su tutto il territorio italiano, esclusa la provincia di Campobasso, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004.

3. I criteri di ripartizione del Fondo speciale per le finalità specifiche sono definiti da un Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato Regioni - Autonomie Locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che tiene conto ai fini dell'intervento del finanziamento pubblico a fondo perduto, degli elementi seguenti:

a) risarcibilità dei danni alle abitazioni o agli stabilimenti produttivi o alle case rurali abitate o alle stalle di ricovero degli animali, di proprietà privata, in misura superiore al 10%;

b) nulla osta della Commissione speciale, costituita dagli Uffici tecnici del Comune di competenza e della Provincia, di intesa con il Corpo comando dei Vigili del Fuoco, circa la presentazione dei progetti relativi alla possibilità tecnica di riedificazione e ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili, lesionati dal terremoto, muniti del certificato geologico e nel rispetto della normativa tecnico giuridica antisismica vigente in Italia;

c) individuazione delle banche site in loco, che istruiscono la pratica e finanziano il progetto di cui alla lettera b) precedente, senza oneri per i soggetti terremotati, che vi facciano istanza, rilasciando alla banca la garanzia di credito relativa al finanziamento statale e regionale dell'opera edilizia

4. I comuni danneggiati dal terremoto di cui al comma 1 precedente, assumono alle loro dirette dipendenze *intuitu personae* un ingegnere ed un geometra per 24 mesi, con il trattamento di cui al CCNL dei dipendenti del comparto Regioni - autonomie locali, per le attività della ricostruzione. La spesa di cui ai tecnici anzidetti è a totale carico del Fondo speciale anche per eventuali esigenze di proroga».

Compensazione Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

61.0.3**Respinto**

CAVALLARO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Disposizioni in favore degli abitanti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 1997)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale assunto a tempo determinato dal Ministero dell'interno e dal ministero per i beni e le attività culturali ai sensi rispettivamente del comma 1 articolo 3 dell'ordinanza del ministero dell'interno n. 2823 del 5 agosto 1998 e del comma 7 articolo 8 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2003-2005, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

3. I termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari e previdenziali a favore dei soggetti residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto sono prorogati al 31 dicembre 2003».

61.0.4**Respinto**

D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSIRORE

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Interventi vari sul patrimonio culturale)

1. Gli interventi previsti sul patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco di cui alla legge 9 marzo 2001, n. 59, sono estesi ai co-

muni della provincia di Lecce. L'amministrazione provinciale delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze e i comuni interessati. Il Ministero per i beni e le attività culturali, che adotta con proprio decreto il piano pluriennale degli interventi da realizzare, vigila sull'attuazione degli stessi. L'approvazione del piano equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

3. Il piano di cui all'articolo 8 del decreto legge del 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, include gli interventi di ripristino, recupero e restauro delle superfici architettoniche e decorate e dei beni mobili, di cui al titolo I del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, collocati all'interno di edifici danneggiati dagli eventi sismici. Per gli interventi di propria competenza il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale delle procedure e delle autorizzazioni a contrarre mutui decennali. Eventuali ulteriori oneri potranno essere affrontati nell'ambito del ricavo netto corrispondente al limite complessivo d'impegno annuo a decorrere dall'anno 2003 di 1000 euro.

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono attivati anche in relazione ad altri eventi all'uopo analogamente integrando la normativa ad essi riferita».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

61.0.5

Respinto

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Nei Comuni classificati sismici ai sensi della normativa vigente, gli interventi sugli edifici esistenti, tesi a conseguire la conformità ai requisiti previsti dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 65/AA.GG del 10 aprile 1997, sono agevolati con il rimborso totale dell'IVA delle spese sostenute e l'esonero ventennale dell'ICI.

2. Per poter fruire dei benefici suddetti, i lavori devono essere eseguiti a norma del decreto ministeriale 16 gennaio 1966 e della citata circolare 10 aprile 1997 e devono essere collaudati a fine lavori da un tecnico abilitato al rilascio del Certificato di idoneità sismica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina, con proprio decreto le modalità per accedere ai benefici previsti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

61.0.6

Respinto

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi)

1. I debiti tributari delle aziende industriali, commerciali, artigianali ed agricole della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definitivamente e forfettariamente assolti con il pagamento del venti per cento in unica soluzione entro il 30 giugno 2003 per gli importi inferiori ad euro 100.000,00. Qualora l'importo da versare sia superiore ad euro 100.000,00 fino a euro 250.000,000 è consentito il versamento in quattro rate semestrali a partire dal 30 giugno 2003. Per importi superiori ad euro 250.000,00, è consentita una rateizzazione fino a sei rate semestrali.

2. I debiti contribuiti dalle aziende esercenti l'attività agricola, anche se costituite in forma societaria, ubicate nei consumi della Sicilia orientale colpiti dal sisma dal 13 e 16 dicembre 1990, maturati e scaduti sino all'entrata in vigore della presente legge, possano essere pagati in numero 20 rate semestrali, senza corresponsione di interessi e di sanzioni, con decorrenza dal 30 giugno 2003.

3. Per tutti gli altri contribuenti non indicati al comma 1, è consentita la sospensione nel pagamento dei tributi fino al 15 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

61.0.7**Respinto**

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-ter

(Interventi per fronteggiare la crisi del settore agricolo in Sicilia)

1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2003 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agropastorali in Sicilia sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto. Per l'anno 2003 sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

2. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della serricoltura e colpite da fenomeni calamitosi nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inavase.

3. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inavase.

4. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 luglio 1993, n. 250, e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole annegiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge n. 185 del 1992.

5. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

6. Per far fronte all'onere complessivo previsto dal presente articolo, valutato in, lire 250 milioni di euro per l'anno 2003, è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

stabilisce criteri e modalità per la ripartizione e l'accesso alle risorse del fondo medesimo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1)

61.0.8

Respinto

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-ter

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico nei periodi di imposta relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, limitatamente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Sicilia nell'anno 2002 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1)

61.0.9

Respinto

ASCIUTTI, FAVARO, BARELLI, BIANCONI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis. - *(Interventi su beni culturali mobili e superfici architettoniche decorate)*. - 1. Il piano di cui al precedente articolo 8, comma 3, è integrato con gli interventi di ripristino, recupero e restauro delle superfici architettoniche decorate e dei beni mobili di cui al titolo I del decreto le-

gislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che, al momento degli eventi sismici, risultavano collocati all'interno degli edifici danneggiati.

2. Le regioni, sentito il commissario delegato di cui al comma 1 del precedente articolo 8, fissano le modalità di individuazione dei beni di cui al precedente comma, dei danni provocati agli stessi dagli eventi sismici e le priorità di intervento.

3. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali i competenti soprintendenti di settore dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui decennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite complessivo di impegno annuo, a decorrere dal 2003 e fino al 2012, di 1.500.000 euro.

Art. 8-ter. - (*Soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali*). - 1. Alla cessazione delle funzioni del commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, nelle relative attribuzioni, fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, subentreranno i Soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali dell'Umbria e delle Marche"».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.500;

2004: - 1.500;

2005: - 1.500.

(Limite di impegno: 2003: - 1.500; 2004: - 1.500; 2005: - 1.500).

61.0.10

Respinto

ASCIUTTI, FAVARO, BARELLI, BIANCONI

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei beni culturali di interesse nazionale individuati sulla scorta dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283»;

b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da "servizi finalizzati" a "n. 112," sono sostituite dalle seguenti: "beni culturali di interesse nazionale";

c) alla medesima lettera b-bis), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Accordi di programma del Ministero per i beni e le attività culturali possono prevedere che la presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di interesse nazionale, anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, sia considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore."

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È autorizzata la spesa di 10.500.000 euro per l'anno 2003, per la costituzione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di società strumentali per la realizzazione di bacini culturali".

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni: 2003: - 10.500.

Art. 62.**62.6****Respinto**

D'AMICO, SCALERA, GIARETTA, CASTELLANI

*Sopprimere l'articolo***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).****62.1****Respinto**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è sostituito dal seguente:

"1. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".

2. L'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente:

"Art. 52-ter. - (*Conversione in euro delle monete in lire*). - 1. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012"».

62.2**Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro dieci anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale".

1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto il seguente:

"2. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro dieci anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale".

1-ter. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai precedenti commi 1 e 2".

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvederà alla conversione in euro, utilizzando le disponibilità del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

62.2 (testo 2)

Accolto

FERRARA, ZORZOLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro dieci anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale".

1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto il seguente:

"2. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia entro dieci anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale".

1-ter. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai precedenti commi 1 e 2".

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvederà alla

conversione in euro, utilizzando le disponibilità del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483».

62.3

Accolto

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze saranno determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia».

62.4

Ritirato (v. testo 2)

FERRARA, ZORZOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al comma 1 avranno corso legale in Italia».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

62.4 (testo 2)

Accolto

FERRARA, ZORZOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al comma 1 avranno corso legale in Italia».

62.5**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2002 nei nuovi atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni la denominazione in lingua italiana al plurale della nuova moneta europea "euro" è "euri"».

62.0.1**Respinto**

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono destinati 25 milioni di euro.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

- a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;
- b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;
- c) impianti telefonici e telematici di collegamento con le Forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;
- e) installazione di colonnine di soccorso;
- f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 63.**63.1****Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002, n. 112 dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze ed alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle cooperative agricole di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410;

b) dai consorzi di cooperative costituiti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

63.2**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

63.3

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali» con le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle attività produttive».

63.4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «economico e finanziario».

63.5

Respinto

VICINI, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

63.6

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 2 e 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

63.7**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali» con le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle attività produttive».

63.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «in sostituzione di organi statutari del consorzio».

63.9**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali».

63.10**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «ordinaria».

63.11**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «apportando le opportune modifiche statutarie».

63.12**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «opportune» con la parola: «necessarie».

63.13**Respinto**

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «opportune modifiche statutarie» inserire le seguenti parole: «in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai Consorzi Agrari».

63.14**Respinto**

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 2, capoverso 7-bis, sostituire le parole: «per una durata massima di dodici mesi», con le parole: «per una durata di dodici mesi eventualmente prorogabili per altro uguale periodo».

63.15**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le parole: «sei mesi».

63.16**Respinto**

BUONGIORNO, MINARDO, AGONI, PACE, RUVOLO, OGNIBENE, BONATESTA, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

All'articolo 63, sopprimere il comma 3.

63.17**Respinto**

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

All'articolo 63, sopprimere il comma 3.

63.18**Respinto**

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

All'articolo 63, sopprimere il comma 3.

63.19**Respinto**

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

All'articolo 63, sopprimere il comma 3.

63.20**Respinto**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 3, sopprimere le parole: «dopo l'omologazione della proposta di concordato preventivo».*

63.21**Respinto**

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 3, dopo le parole: «gestione dei consorzi stessi», inserire le seguenti: «, nel caso in cui non sia già stato nominato il commissario governativo di cui al comma 7-bis della legge stessa».

63.22**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «dodici mesi».

63.23**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «ove necessarie».

63.24**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari».

63.25**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «o statutari».

63.26**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole «e alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali».

63.27**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la parola: «ordinaria».

63.28**Respinto**

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono ai fini fiscali imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

63.29**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai Consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applicano le normative fiscali vigenti per gli imprenditori agricoli e loro cooperative, di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 18 maggio 2001 n. 228».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono dedotti i seguenti importi:

2003: - 4.000;
2004: - 3.000;
2005: - 3.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

63.30**Respinto**

PEDRIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002 convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze e alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle cooperative agricole di cui alla Legge 410 del 28 ottobre 1999;

b) dai consorzi di cooperative costituiti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge 410/99».

63.31**Respinto**

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 aggiungere in fine il seguente periodo: "nel caso in cui il Commissario liquidatore, per cause allo stesso non imputabili, si trovi impossibilitato a dare completa attuazione al disposto di cui all'articolo 209 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, il termine di cui al presente comma si intende prorogato sino a quando non ricorrano le condizioni affinché lo stato del passivo possa divenire esecutivo».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

63.0.1**Respinto**

BOSCETTO

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni concernenti il mercato dei fiori di Sanremo)

1) Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza dell'Unione Cooperativa Floricoltori della riviera s.c. a r.l., destinataria dei contributi di cui ai decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989,

n. 1324 per la realizzazione, in esecuzione del disposto dagli articoli 5, lettera *a*) della legge 1 luglio 1917, n. 403 e 4, comma 3, lettera *c*) della legge 8 novembre 1986, n. 752, del "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori" di Sanremo alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale.

2) La liquidazione subordinata alla conferma, da parte del Comune di Sanremo, alla concessione per la gestione dell'intero "centro" alla Cooperativa destinataria dei contributi di cui al comma 1 per un periodo pari a quello indicato nella convenzione 10 febbraio 1981, rep. n. 4712/2405, stipulata tra lo stesso Comune la cooperativa, o comunque non inferiore al termine indicato nei suindicati decreti ministeriali, decorrente dalla data di liquidazione finale dei contributi ministeriali.

3) Il vincolo di destinazione a "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", previsto dall'articolo 3, comma 10, della legge 23712 dicembre 1996 n. 662, si intende riferito all'opera pubblica e relative infrastrutture e pertinenze».

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. em. 2.36).

63.0.2

Respinto

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, vengono modificati gli importi come segue:

2003: - 2.000;
2004: - ;
2005: - .

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 64.

64.1

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

64.2

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo

Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

64.3

Respinto

PASSIGLI, MORANDO

Sopprimere il comma 1, e conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «75 euro» con le parole: «225 euro».

64.4

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 1.

64.5**Respinto**

MINARDO

Al comma 1) dopo le parole: «ai pubblici esercizi ed agli alberghi» inserire le seguenti: «associazioni e circoli».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**64.6****Respinto**

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «o noleggiato» fino a: «conseguentemente interattività», con le seguenti: «personal computer e tecnologie informatiche e telematiche idonee a consentire la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via Internet».

64.7**Respinto**

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «75 euro», con le parole: «150 euro» e conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «150 euro» con le parole: «75 euro».

64.8**Respinto**

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 2, dopo le parole: «via Internet», aggiungere le seguenti: «sia su rete fissa che su rete mobile».

64.9**Respinto**

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «150 EURO» con le parole «100 EURO».

64.10**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2 e il comma 3.

64.11**Respinto**

BALBONI

Al comma 2, dopo le parole: «o noleggiato» inserire le seguenti: «o detengono in comodato» sostituire il comma 3 con il seguente: «Nel caso del noleggio con contratto annuale e/o di comodato il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del 1° anno».

64.12**Respinto**

COLETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «75 EURO» con le parole: «40 EURO».

64.13**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le imprese che utilizzano gli apparecchi televisivi per fini diversi da quelli di ricezione di qualsiasi emittente televisiva, italiana o straniera, pubblica o privata, destinati unicamente alla ricezione/trasmissione di filmati o messaggi audio/visivi relativi all'attività svolta nei locali aperti al pubblico ovvero riguardanti la localizzazione e le modalità di utilizzazione dei servizi prestati sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico televisivo.

3-ter. L'esclusione della adattabilità alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero di detti tyelevisori deve essere attestata da una dichiarazione da parte dell'utilizzatore da presentare alla sede regionale RAI competente per territorio.

3-quater. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 17 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4

giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, non sono sanzionabili».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

64.14

Respinto

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le imprese che utilizzano gli apparecchi televisivi per fini diversi da quelli di ricezione di qualsiasi emittente televisiva, italiana o straniera, pubblica o privata, destinati unicamente alla ricezione/trasmissione di filmati o messaggi audio/visivi relativi all'attività svolta nei locali aperti al pubblico ovvero riguardanti la localizzazione e le modalità di utilizzazione dei servizi prestati sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico televisivo.

3-ter. L'esclusione dalla adattabilità alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero di detti televisori deve essere attestata da una dichiarazione da parte dell'utilizzatore da presentare alla sede regionale RAI competente per territorio.

3-quater. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, non sono sanzionabili».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

64.15

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "sportelli bancari";
- b) al comma 1, lettera d), *dopo le parole: "uffici", inserire le seguenti: "e sportelli bancari, esclusi quelli che utilizzano gli apparecchi televisivi per fini diversi da quelli di ricezione di qualsiasi emittente televi-*

siva, italiana o straniera, pubblica o privata e semprechè il loro utilizzo risulti connesso all'attività esercitata:";

c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. L'esclusione dalla adattabilità alla ricezione di trasmissione sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero degli apparecchi televisivi in possesso degli uffici e degli sportelli bancari deve essere attestata da una dichiarazione da parte dell'utilizzatore da presentare alla sede regionale RAI competente per territorio.

2-ter. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 17 della Tariffa annessa la decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonchè alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, non sono sanzionabili».

64.16

Respinto

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), sopprimere le parole "sportelli bancari";

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole "uffici", inserire le seguenti: "e sportelli bancari, esclusi quelli che utilizzano gli apparecchi televisivi per fini diversi da quelli di ricezione di qualsiasi emittente televisiva, italiana o straniera, pubblica o privata e semprechè il loro utilizzo risulti connesso all'attività esercitata:";

c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'esclusione dalla adattabilità dalla adattabilità alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero degli apparecchi televisivi in possesso degli uffici e degli sportelli bancari deve essere attestata da una dichiarazione da parte dell'utilizzatore da presentare alla sede regionale RAI competente per territorio.

1-ter. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 17 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonchè alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, non sono sanzionabili».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

64.17**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «31 milioni».

64.18**Respinto**

MARANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la realizzazione di un complesso multisala, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998, n. -391, nell'ambito di centri commerciali (come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera G), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con superficie lorda di vendita superiore a 50 mila metri quadri, il numero complessivo di posti autorizzabili in base all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998, n. 391, è elevato a 3.500, purchè il complesso disti non meno di 2 chilometri dalla più vicina sala con un numero di posti superiore a 1.300».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

64.19**Respinto**

FERRARA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: "purchè previsti dai programmi degli enti proprietari" e dopo le parole: "costruzioni civili a sviluppo verticale" sono inserite le parole: "e nelle ristrutturazioni degli edifici sede delle pubbliche amministrazioni sopra citate"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

64.20**Respinto**

BIANCONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Sono ammessi ai contributi comunitari, a valere sul FESR, progetti di investimenti in infrastrutture di rete a larga banda realizzati nelle aree dell'obiettivo 1, con interventi a fondo perduto sino al 35 per cento del costo dell'investimento stesso.

La restante quota del 65 per cento verrà assicurata dagli operatori beneficiari. I progetti dovranno essere approvati dal Ministero delle Comunicazioni, previo parere delle regioni interessate e presentati alla Commissione Europea, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le risorse dovranno essere reperite nell'ambito della riprogrammazione dell'attuale Quadro Comunitario di Sostegno».

64.21**Dichiarato inammissibile**

CICOLANI

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Al fine di garantire lo sviluppo della rete nazionale di telecomunicazioni, l'interconnessione con i sistemi di telecomunicazioni esteri e la diffusione delle nuove tecnologie di accesso a banda larga ad internet sono concessi contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per il finanziamento degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni di cui all'allegato 1 della deliberazione CIPE 21 dicembre 2001 e in particolare per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni per l'accesso a banda larga e per infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica nel Mezzogiorno d'Italia.

A tali fini è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 150 milioni di euro per l'anno 2005.

I criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

64.22**Respinto**

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È fatto divieto di istituire archivi o conservatorie dei RR.UU, parallele, tramite l'acquisizione giornaliera di tutte le note trascritte o attraverso l'acquisizione sistematica dell'elenco soggetti».

64.23**Respinto**

PIATTI, MACONI, PIZZINATO, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire lo sviluppo della rete nazionale di telecomunicazioni, l'interconnessione con sistemi di telecomunicazioni esteri e la diffusione delle nuove tecnologie di accesso a banda larga ad internet sono concessi contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per il finanziamento degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni di cui all'allegato 1 della deliberazione CIPE 21 dicembre 2001 e in particolare per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni per l'accesso a banda larga e per infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica nel Mezzogiorno d'Italia.

A tali fini è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 150 milioni di euro per l'anno 2005.

I criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.1**Respinto**

VIZZINI, FERRARA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«64-bis.

(Incentivi fiscali per la cablatura di abitazioni residenziali)

1. Alle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ivi incluse le relative parti comuni e pertinenze, purchè localizzati sul territorio nazionale, strumentali all'offerta di servizi di telecomunicazioni a banda larga, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti per tali opere, rimasti a proprio carico.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti e rimasti a proprio carico sino al 31 dicembre 2005, calcolato con riferimento a ciascun periodo d'imposta ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

4. I fondi ammontano a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

5. Per fruire del contributo le imprese eligibili inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nonchè l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmatici entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggetti, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli operatori di telecomunicazione con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibili al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne ave-

vano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell'eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell'anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati all'operatore richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l'anno di riferimento e negli anni precedenti.

7. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e di concerto con il Ministero delle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni».

Conseguentemente, alla Tabella D, alla voce Legge n. 662 del 1996 «Misure di reionalizzazione della finanza pubblica», articolo 2, comma 14, apporto al capitale sociale delle ferrovie dello Stato Spa (SETTORE n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato CAP. 7122), apportare le seguenti variazioni:

2003 - 21.000 euro;
2004 - 21.000 euro;
2005 - 21.000 euro.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazione del Gruppo Parlamentare.

64.0.2

Respinto

SCALERA, CAVALLARO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incentivi fiscali per la cablatura di abitazioni residenziali)

1. Alle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ivi incluse le relative parti comuni e pertinenze, purchè localizzati sul territorio nazionale, strumentali all'offerta di servizi di telecomunicazioni a banda larga, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti per tali opere, rimasti a proprio carico.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti e rimasti a proprio carico sino al 31 dicembre 2005, calcolato con riferi-

mento a ciascun periodo d'imposta ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non cocorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

4. I fondi stanziati ammontano a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

5. Per fruire del contributo le imprese eligibili inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nonchè l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggetti, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli operatori di telecomunicazione con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibile al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne avevano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell'eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell'anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati all'operatore richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l'anno di riferimento o negli anni precedenti.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo»

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

2005: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

64.0.3

Respinto

CORTIANA, ACCIARINI, FALOMI, IOVENE, VITALI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet)

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e/o ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi *Internet* al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2003 e 2004, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2003 e di 400 milioni di euro per l'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

64.0.4

Respinto

PASSIGLI, MORANDO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Per lo sviluppo dei sistemi di accesso radio per rete radiomobile a larga banda e l'evoluzione verso le applicazioni a larga banda delle tecniche sviluppate dai sistemi di terza generazione Umts, è istituito un fondo

di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, per incentivare, l'innovazione, la ricerca applicata e la diffusione di tali tecnologie.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, provvede con proprio decreto ad indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.5

Respinto

LONGHI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Per lo sviluppo dei sistemi di accesso radio per rete radiomobile a larga banda e l'evoluzione verso le applicazioni a larga banda delle tecniche sviluppate dai sistemi di terza generazione UMTS, è istituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per incentivare l'innovazione, la ricerca applicata e la diffusione di tali tecnologie.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, provvede con proprio decreto ad indicare le modalità per l'utilizzo dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.6

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radio-riceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svol-

gimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

64.0.7

Respinto

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Revisione canone RAI)

L'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è così sostituito:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5165,00;

b) Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico - alberghiere con 4 stelle, con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1 550,00;

c) Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 o 3 stelle, con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico - alberghiere con 4 stelle, con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico - alberghiere con 3 stelle, con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 775,00;

d) Alberghi con 4 o 3 stelle, con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 o 1 stella; residenze turistico - alberghiere con 3 stelle, con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso; navi non di lusso; aerei in servizio pubblico; ospedali, cliniche e case di cura; uffici: euro 310,00;

e) Campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1 550,00;

f) Campeggi e villaggi turistici con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 775,00;

g) Tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente comma, con un numero di televisori non superiori ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi e simili; mense aziendali; scuole e istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 155,00.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi di apertura stagionale, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella A, la voce Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotta del seguente importo:

2003: - 8.750;

2004: - 8.750;

2005: - 8.750.

64.0.8**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, BATTAGLIA
Giovanni

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Per favorire l'accesso alle fonti di finanziamento delle imprese di autotrasporto e contribuire a guidare le imprese anche verso il capitale di rischio e l'innovazione finanziaria, mediante la concessione di garanzie, sono stanziati 50 milioni di euro per contributi in conto capitale per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, come modificata dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.9**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, CADDEO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005, nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.10**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. Per le aggregazioni consortili e la costruzione di reti tra imprese di autotrasporto di cui alla legge n. 317 del 1991, per l'ammissione agli incentivi agli investimenti, con esclusione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 488 del 1992 e alla legge n. 341 del 1995, per l'introduzione di misure di sostegno alle aziende di autotrasporto in crisi di cui alla legge n. 95 del 1979, e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 454 del 1997, per il rinnovo del parco veicolare in direzione eco-compatibile di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.11**Respinto**

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

Per le aggregazioni consortili e la costruzione di reti tra imprese di autotrasporto di cui alla legge 317 del 1991, per l'ammissione agli incentivi agli investimenti, con esclusione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 488 del 1992 e alla legge n. 341 del 1995, per l'introduzione di misure di sostegno alle aziende di autotrasporto in crisi di cui alla legge n.95 del 1979, e successive modificazioni, per le finalità di cui all'art.2 della legge n.454 del 1997, per il rinnovo del parco veicolare in direzione eco-compatibile di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

64.0.12**Respinto**

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Per favorire l'accesso alle fonti di finanziamento delle imprese di autotrasporto e contribuire a guidare le imprese anche verso il capitale di rischio e l'innovazione finanziaria, mediante la concessione di garanzie, sono stanziati 50 milioni di euro per contributi in conto capitale per il ri-finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662 del 1996, come modificata dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**64.0.13****Respinto**

PICCIONI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

Le somme restituite dagli operatori della pesca, assoggettati al controllo attraverso il sistema di monitoraggio satellitare, a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertare infrazioni alle norme di cui al Reg.(CE) 2847/93 e successive modificazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

64.0.14**Respinto**

OGNIBENE

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

Le somme restituite dagli operatori della pesca, assoggettati al controllo attraverso il sistema dimonitoraggio satellitare, a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertare infrazioni alle norme di cui al Reg. (CE) 284/93 e successive modificazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

64.0.15**Respinto**

BERGAMO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

Le somme restituite dagli operatori della pesca, assoggettati al controllo attraverso il sistema di monitoraggio satellitare, a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al Reg.(CE) 2847/93 e successive modificazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

64.0.16**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la promozione e la ricerca del cinema, del teatro, della musica, della danza e degli enti lirici, ivi compresi quelli trasformati in fondazioni, le risorse

del Fondo Unico per lo spettacolo sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2003.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) pari al 10 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 2.000 euro e fino a 5.000 euro;

c) pari al 15 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 5.000 euro e fino a 10.000 euro;

d) pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 10.000 euro e fino a 20.000 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

64.0.17

Respinto

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Finanziamenti alle Autorità portuali)

1. Al fine di razionalizzare le misure finanziarie delle autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2003:

a) è devoluto a ciascuna autorità portuale l'intero gettito della tassa di cui al Capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successivamente modificazioni, sulle merci imbarcate e sbarcate nella circoscrizione territoriale di competenza. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 35 milioni di euro annui;

b) è devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 45 milioni di euro annui;

c) è devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 50 milioni di euro annui.

2. In attuazione di quanto previsto alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il Governo è autorizzato a realizzare, a decorrere dal gennaio 2005, l'autonomia finanziaria delle

autorità portuali, introitati, dalle circoscrizioni doganali. Lonere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 70 milioni di euro annui. Con apposito decreto interministeriale si provvederà a determinare l'entità della predetta quota e le modalità applicative per la devoluzione alle autorità portuali».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

2005: - 200.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.18

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata».

64.0.19

Dichiarato inammissibile

PICCIONI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 490, comma 3, del codice di procedura civile, dopo le parole: "più volte sui quotidiani", inserire le seguenti: "e periodici"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

64.0.20**Dichiarato inammissibile**

FERRARA

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 490, comma 3, del codice di procedura civile, dopo le parole: "più volte sui quotidiani", inserire le seguenti: "e periodici"».

64.0.21**Respinto**

COLLINO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "È costituito un fondo di gestione autonomo per i quadri con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria dei quadri, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**64.0.22****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 146, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
gennaio 2003:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il 2001" sono aggiunte le seguenti: "e di 5 milioni euro in ragione di anno, a decorrere dal 2003";

b) al comma 2, sostituire la cifra: "2001" con le seguenti: "di ogni anno,".

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.

64.0.23

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 67, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni:

2003: - 20.000;
2004: - ;
2005: - .

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 20.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), con i seguenti importi:

2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

64.0.24**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente.***«Art. 64-bis.**

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408192 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 1, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d), e), f) e h)*, del regolamento (CEE) n. 2408192 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite massimo di 2,5 milioni di euro».

64.0.25**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. A valere sulle risorse stanziato dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di un milione di euro all'anno, in favore delle imprese, ubicate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne

pubblicitarie su televisioni e radio locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che disporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute».

64.0.26**Respinto**

EUFEMI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Sistemazione di comunicazione per la sicurezza in mare)

1. La spesa di lire 13.000 milioni annue, autorizzata con l'articolo 6, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 51. È incrementata in Euro 3.600.000 annui a decorrere dall'anno 2003.

2. Conseguentemente l'accantonamento in tabella A, allegata alla presente legge, relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere ridotto di un importo pari a euro 3.600.000 per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

64.0.27**Respinto**

PESSINA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo del settore editoriale, il termine di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito in legge n. 463 del 2001, primo capoverso, relativo alle agevolazioni postali è prorogato al 31 dicembre 2003. I destinatari delle agevolazioni di cui al medesimo articolo saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le relative tariffe determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Poste italiane ha titolo al rimborso dell'onere corrispondente a dette agevolazioni come risultante dalle evidenze contabili e a valere sulle

disponibilità della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'Editoria nella misura definitiva nell'esercizio precedente, salvo conguaglio nell'esercizio successivo, determinato per il 2002 in 67 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

64.0.28

Respinto

COSTA

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Interventi in favore dell'editoria)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo del settore editoriale, il termine di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito in legge n. 463 del 2001, primo capoverso, relativo alle agevolazioni postali è prorogato al 31 dicembre 2003. I destinatari delle agevolazioni di cui al medesimo articolo saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le relative tariffe determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Poste italiane ha titolo al rimborso dell'onere corrispondente a dette agevolazioni come risultante dalle evidenze contabili e a valere sulle disponibilità della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'Editoria nella misura definitiva nell'esercizio precedente, salvo conguaglio nell'esercizio successivo, determinato per il 2002 in 67 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

64.0.29

Respinto

PONZO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo del settore editoriale, il termine di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito in legge n. 344 del 2002, primo capoverso, relativo alle agevolazioni postali è prorogato al 31 dicembre 2003. Ai fini del rimborso delle agevola-

zioni rese dalle Poste Italiane nel corso del 2002 la misura degli stanziamenti è integrata per ulteriori 67 milioni di euro. Per il medesimo fine le risorse relative al 2003 sono integrate di ulteriori 67 milioni di euro».

Conseguentemente:

alla tabella C – Fondo di riserva: 2003: – 67.000;

alla tabella A – Regolazioni debitorie: 2003: – 67.000.

64.0.30

Respinto

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Norme in favore dei servizi di vicinato)

1. Al locatario di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siti in un centro storico, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i propri centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.31**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Norme in favore dei servizi di vicinato)

1. Al locatario di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siti in un centro storico, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i propri centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**64.0.32****Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Norme in favore dei servizi di vicinato)

1. Al locatario di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siti in un centro storico, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i propri centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

64.0.45

Respinto

BUDIN, CADDEO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 76.000;
2004: - 76.000;
2005: - 76.000.

64.0.33**Respinto**

BORDON, CAVALLARO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. Per le gestioni dei laboratori internazionali di luce di sincrotrone di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**64.0.34****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto in fine il seguente periodo: «la restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è incrementato di 17.542 milioni di euro a de-

correre dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

64.0.35

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547, del 1994, è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 17.542;

2004: - 17.542;

2005: - 17.542.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

64.0.36**Respinto**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte seconda relativi a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 18), aggiungere il seguente:

"18-bis) dischi, compact discs, nastri e cassette;».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**64.0.37****Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

64.0.38**Respinto**

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione europea, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005 ottengono l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761 del 2001 del Parlamento Europeo e dei Consigli del

19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 2.500 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) la domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2003;

b) le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione del Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi dellapredetta comunicazione purchè non venga superato illimitato massimo di 90.000 euro nel triennio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.39**Respinto**

MONTINO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, CADDEO

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Contributo a favore dei promissori acquirenti di immobili da adibire a prima casa)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo nazionale di solidarietà per i soggetti danneggiati dal dissesto finanziario di cooperative edilizie o di società immobiliari o edilizie sottoposte a dichiarazione di fallimento, o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero ammesse al concordato preventivo, o soggette ad amministrazione controllata.

2. Una quota pari a euro 25.823.000 derivante dai fondi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto con il quale ripartisce il fondo nazionale tra le regioni in rapporto alle domande di contributo presentate e comunicate dalle regioni al Ministero entro il 30 aprile, nonchè tenendo conto della quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la medesima finalità.

3. La regione e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad erogare la quota ad essi assegnata dal Fondo nazionale, nonchè le eventuali proprie risorse destinate, un contributo a fondo perduto ai soggetti danneggiati da fallimenti delle imprese o delle cooperative edilizie di cui al comma 1, nei limiti e secondo le modalità ed i criteri, ivi compresi i limiti di reddito del nucleo familiare dei beneficiari, stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in favore dei promissari acquirenti o dei titolari del preliminare di compravendita della prima casa di abitazione, qualora l'acquisto della proprietà dell'immobile non sia avvenuto a causa del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata o della gestione commissariale della cooperativa edilizia o dell'impresa costruttrice e che nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente

legge abbiano subito un danno patrimoniale documentabile a causa dell'insorgenza delle richiamate procedure fallimentari».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.40

Respinto

BATTAFARANO, GAGLIONE, CADDEO, FORCIERI

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Gli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, per l'ammmodernamento delle infrastrutture, sono autorizzati a contrarre mutui decennali a carico del bilancio dello Stato. A tal fine il limite di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, alla tabella B, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.500 *;

2004: - 2.500;

2005: - 2.500.

* limiti di impegno.

64.0.41

Respinto

BATTAFARANO, GAGLIONE, CADDEO, FORCIERI

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Gli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, per l'ammmodernamento delle infrastrutture, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», voce: «Legge n. 163 del 1985: Nuova

disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (unità previsionale di base 2.1.2.1.), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 30.000;

2004: - 30.000;

2005: - 30.000.

64.0.42

Respinto

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. L'articolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio, è fissato nella misura del sette per cento, comprensiva della commissione di rinegoziazione. Il tasso determinato al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalal semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2003".

2. A modifica dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la rinegoziazione non si applica ai mutui agevolati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con mdoficazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonchè ai mutui integrativi della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora l'onere a carico dello Stato risulti, per effetto della rideterminazione della nuova rata di ammortamento complessiva, superiore a quello originario. Per i mutui agevolati di cui al presente comma, l'onere a carico dello Stato si determina calcolando la differenza tra la semestralità derivante dal nuovo tasso di riferimento e la semestralità derivante dal nuovo tasso agevolato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.43**Respinto**

MONTINO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA
COSTANTINI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Una quota pari a euro 100 milioni derivanti dai fondi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

64.0.44**Respinto**

BATTAFARANO, GAGLIONE, CADDEO

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del 1992 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizi pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 1, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti na-

zionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408 del 1992 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite massimo di 2,5 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 65.**65.1****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo 65.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

65.2**Dichiarato inammissibile**

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Tale disposizione si applica anche» inserire le seguenti: «alle prestazioni e».

65.3**Dichiarato inammissibile**

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» aggiungere le seguenti: «, Federazioni Sportive Nazionali ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

65.4**Respinto**

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

*Al comma 3 lettera a), aggiungere infine, le parole: «e di associazioni pro loco».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

65.5**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Al comma 3 lettera a) aggiungere, infine, le parole: «e di associazioni pro loco».

65.6PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI,
ALBERTI CASELLATI

Al comma 3, lettera b), le parole: «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

65.7**Dichiarato inammissibile**

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto in fine il seguente periodo: "devono intendersi corrisposti per l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati ai commissari e ai funzionari di gala addetti al controllo delle corse dei cavalli"».

65.8**Respinto**

MANFREDI

Sostituire ovunque ricorrono, le parole: «il CONI» con le seguenti: «le Regioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

65.9**Respinto**

TIRELLI, VANZO

Ai commi 4, 5, 6 e 18, lettera b), sopprimere le parole: «dal CONI».

65.10**Respinto**

CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Ai commi 4, 5 e 6 dopo le parole, ovunque ricorrano: «dal CONI» aggiungere le seguenti: «o Federazioni iscritte nell'apposito registro istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto ministeriale presso il Ministero dei beni ed attività culturali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**65.11****Respinto**

TIRELLI, VANZO

Al comma 4, dopo le parole: «dal CONI» inserire le seguenti: «o federazioni iscritte in un apposito registro istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali», e al comma 18, lettera b), dopo le parole: «su base regionale», aggiungere le seguenti: «,nonché alle federazioni iscritte nell'apposito registro di cui al precedente comma 4».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).**65.12****Respinto**

TIRELLI, VANZO

Al comma 4, dopo le parole: «dal CONI» inserire le seguenti: «o federazioni iscritte in un apposito registro istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» e al comma 18, lettera b), dopo le parole: «su base regionale», aggiungere le seguenti: «, nonché alle federazioni iscritte nell'apposito registro di cui al precedente comma 4».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di 208 milioni di euro, di cui».

65.13**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «dal CONI» con le seguenti: «ai sensi delle leggi vigenti».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

65.14**Respinto**

NANIA, BATTAGLIA, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il comma 4, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, è abrogato;

4-ter. Il comma 1, dell'articolo 5, della medesima legge, è così sostituito: "l'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

65.15**Respinto**

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 5, dopo le parole: «dell'attività sportiva», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.16**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Al comma 5 dopo le parole: «dell'attività sportiva», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni pro loco».

65.17**Respinto**

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 7, aggiungere, infine le parole: «e le associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.18**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Al comma 7 aggiungere in fine le parole: «e le associazioni pro loco».

65.19**Respinto**

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI

Sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.20**Respinto**

GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, CADDEO

Sopprimere il comma 8.

65.21**Respinto**

MANFREDI

*Sopprimere il comma 8.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

65.22**Respinto**CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE
PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 8.*

65.23**Respinto**

DEL PENNINO

Sopprimere il comma 8.

65.24**Respinto**

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva, nonché di associazioni sportive scolastiche, operanti anche solo a livello di base, costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, colta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

65.25**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Al comma 8, dopo la parola: «dilettantistiche» aggiungere le seguenti: «, associazioni pro loco».

65.26**Respinto**

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 8, dopo la parola: «dilettantistiche» aggiungere le seguenti: «, associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.27**Respinto**

TIRELLI, VANZO

Al comma 9, lettera a), capoverso i-ter), sostituire le parole: «1.500 euro, in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche», con le seguenti: «3.000 euro in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle fondazioni costituite da istituzioni scolastiche».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di 208 milioni di euro, di cui».

65.28**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Al comma 9, lettera a), capoverso i-ter), dopo la parola: «dilettantistiche», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni pro loco».

Conseguentemente, al comma 12, dopo la parola: «dilettantistiche», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni pro loco».

65.29**Respinto**

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

Al comma 9, lettera a), capoverso i-ter), dopo la parola: «dilettantistiche», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni pro loco».

Conseguentemente, al comma 12, dopo la parola: «dilettantistiche», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni pro loco».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.30**Respinto**

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.31**Respinto**

GIARETTA

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.32**Dichiarato inammissibile**

CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

65.33**Respinto**

GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, CADDEO

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****65.34****Dichiarato inammissibile**

DEL PENNINO

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).***65.35****Dichiarato inammissibile**

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».***65.36****Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «e alle associazioni pro loco».***65.37****Respinto**

GIARETTA, BEDIN, MONTAGNINO

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «ed alle associazioni pro loco».***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**

65.38**Respinto**

CAVALLARO, BATTISTI, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Al comma 13, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.39**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 13, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

65.40**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 13, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

65.41**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 13, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

65.42**Respinto**

TIRELLI, VANZO

Ai commi 13 e 21, sostituire le parole: «del CONI», con le seguenti: «della CONI SpA»; al comma 16, sostituire le parole: «al CONI» con le seguenti: «alla CONI SpA» e, al comma 20, sostituire le parole: «il CONI» con le seguenti: «la CONI SpA».

65.43**Respinto**

MANFREDI

Al comma 17, sono soppresse le parole: «devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

65.44**Respinto**

PIZZINATO, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Al comma 17, sono soppresse le parole da: «devono indicare» fino a: «dilettantistica e».

65.45**Respinto**

DEL PENNINO

Al comma 17, sono soppresse le parole da: «devono indicare» fino a: «dilettantistica e».

65.46**Respinto**

GUERZONI, RIGONI, PIZZINATO, CADDEO

Al comma 17, sostituire la parola: «devono» con: «possono».

65.47**Respinto**CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, BOCO, CARELLA, DE
PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 17, sopprimere le parole: «o la denominazione sociale di-
lettantistica».*

65.48**Respinto**

MANFREDI

Sopprimere il comma 18.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

65.49**Respinto**PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO,
PASQUINI

Sopprimere il comma 18.

65.50**Respinto**

GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, CADDEO

Sopprimere il comma 18.

65.51**Respinto**

DEL PENNINO

Sopprimere il comma 18.

65.52**Respinto**

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

Al comma 18, lettera a), numero 4), prima della parola: «divieto» inserire le parole: «criteri di».

65.53**Respinto**

BARELLI, FAVARO, BIANCONI, CICOLANI, CHIRILLI

Al comma 18, lettera a), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «quando in palese concorrenza e conflitto di interesse e secondo le disposizioni del CONI e delle Federazioni Sportive».

65.54**Respinto**

TIRELLI, VANZO

Al comma 18, lettera a), punto 7), sopprimere le parole: «del CONI».

65.55**Respinto**

TIRELLI, VANZO

Al comma 18, lettera b), sopprimere le parole: «del CONI».

65.56**Respinto**

GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, CADDEO

Al comma 20, sostituire le parole: «Presso il CONI» con le seguenti: «Presso le regioni e le province autonome».

65.57**Respinto**

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI

Al comma 20, sostituire le parole: «Presso il CONI» con le seguenti: «Presso le regioni».

65.58**Respinto**

GIARETTA

Al comma 20, sostituire le parole: «Presso il CONI» con le seguenti: «Presso le regioni».

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.59**Respinto**

TIRELLI, VANZO

Al comma 20, all'alinea, dopo le parole: «sportive dilettantistiche», inserire le seguenti: «trasmesso alle regioni a cura della CONI S.p.A. e.».

65.682**Respinto**

PIZZINATO

Al termine del comma 20 aggiungere il seguente periodo: «Su segnalazione delle regioni e delle province autonome, anche in forma telematica, presso il CONI è istituita l'anagrafe nazionale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche».

65.60**Respinto**

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASQUINI

Sopprimere il comma 21.

65.61

Respinto

MANFREDI

Sopprimere il comma 22.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

65.62

Respinto

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI, CADDEO,
PASQUINI

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.63

Respinto

CORTIANA, RIPAMONTI, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERO, BOCO, CARELLA, DE
PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 22.

65.64

Respinto

GUERZONI, PIZZINATO, RIGONI, CADDEO

Sopprimere il comma 22.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.65

Respinto

DEL PENNINO

Sopprimere il comma 22.

65.66**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 22, dopo le parole: «qualsiasi natura» inserire le seguenti: «dopo l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21».

65.67**Respinto**

VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: «o presso altri registri istituiti da enti locali».

65.681**Accolto**

BARELLI, PIZZINATO

Al comma 23, secondo periodo, sopprimere le parole: «di trasferta» e «forfettari».

65.68**Respinto**

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Al comma 23, dopo le parole: «dall'orario di lavoro,» sopprimere le altre: «purché a titolo gratuito».

65.69**Dichiarato inammissibile**

NOCCO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. I dipendenti pubblici eletti ad incarichi nazionali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, possono usufruire dei permessi giornalieri per lo svolgimento dei compiti connessi al loro incarico nazionale nella misura e con le modalità previste per le organizzazioni sindacali».

65.70**Dichiarato inammissibile**

BUCCIERO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. I dipendenti pubblici eletti ad incarichi nazionali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, possono usufruire dei permessi giornalieri per lo svolgimento dei compiti connessi al loro incarico nazionale nella misura e con le modalità previste per le organizzazioni sindacali».

65.71**Respinto**

MAFFIOLI

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

65.72**Respinto**

CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**65.73****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

65.74**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

65.75**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

65.76**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi».

65.77**Respinto**

BUCCIERO

Al comma 24, dopo le parole: «criteri obiettivi» inserire le seguenti: «, stabiliti di intesa con gli organismi territoriali del CONI,» nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per la realizzazione e la gestione degli impianti sportivi, gli enti locali si avvalgono dei pareri preventivi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 426, e della consulenza tecnica del CONI».

65.78**Respinto**

Nocco

Al comma 24, dopo le parole: «criteri obiettivi» inserire le seguenti: «, stabiliti di intesa con gli organismi territoriali del CONI.»

65.79**Respinto**

Nocco

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Per la realizzazione e la gestione degli impianti sportivi, gli enti locali si avvalgono dei pareri preventivi di cui alla legge 12 aprile 1968, n. 426, e della consulenza tecnica del CONI.»

65.80**Respinto**

BUCCIERO

Al comma 25, dopo le parole: «in via preferenziale» inserire le seguenti: «ai Comitati territoriali del CONI e»; nonché, in fine, dopo le parole: «modalità di affidamento» aggiungere le seguenti: «di intesa con gli organismi territoriali del CONI.»

65.81**Respinto**

Nocco

Al comma 25, dopo le parole: «in via preferenziale», inserire le seguenti: «ai comitati territoriali del CONI.»

65.82**Respinto**

VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 25, sostituire le parole: «enti di promozione sportiva, discipline associate e Federazioni sportive nazionali» con le seguenti: «comitati di gestione, cooperative all'uopo costituite, alle quali partecipano enti di promozione sportiva e/o Federazioni nazionali.»

65.83**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

65.84**Respinto**

SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.85**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

65.86**Respinto**

MAFFIOLI

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

65.87**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 25, sopprimere le seguenti parole: «Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento».

65.88**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» con le seguenti: «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

65.89**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» con le seguenti: «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

65.90**Respinto**

BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» con le seguenti: «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.91**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» con le seguenti: «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finan-

ziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

65.92**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 25, sostituire le parole: «Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» con le seguenti: «Gli Enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 24 e 25 e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti».

65.93**Respinto**

Nocco

Al comma 25, dopo le parole: «modalità di affidamento» aggiungere le seguenti: «di intesa con gli organismi territoriali del CONI».

65.94**Respinto**

D'ANDREA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 26, sostituire le parole da: «devono» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche per le loro attività, previa stipula di idonee convenzioni con le stesse e/o con gli enti locali competenti che definiscono i criteri di fruizione, il riparto degli oneri finanziari e di diritti e doveri connessi all'utilizzo degli impianti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

65.95**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 26, sostituire le parole: «devono essere posti a disposizione» con le seguenti: «, attraverso apposita convenzione, sono messi a

disposizione, degli Enti territoriali, preferibilmente dell'Ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e».

65.96**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 26, sostituire le parole: «devono essere posti a disposizione» *con le seguenti:* «, attraverso apposita convenzione, sono messi a disposizione, degli Enti territoriali, preferibilmente dell'Ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e».

65.97**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 26, sostituire le parole: «devono essere posti a disposizione» *con le seguenti:* «, attraverso apposita convenzione, sono messi a disposizione, degli Enti territoriali, preferibilmente dell'Ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e».

65.98**Respinto**

BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA

Al comma 26, sostituire le parole: «devono essere posti a disposizione» *con le seguenti:* «, attraverso apposita convenzione, sono messi a disposizione, degli Enti territoriali, preferibilmente dell'Ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.99**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 26, sostituire la parola: «devono» *con la parola:* «possono».

65.100**Respinto**

MAFFIOLI

Al comma 26, sostituire la parola: «devono» con la parola: «possono».

65.101**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 26, sostituire la parola: «devono» con la parola: «possono».

65.102**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 26, sostituire la parola: «devono» con la parola: «possono».

65.103**Respinto**

CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, CAVALLARO, DETTORI

Al comma 6, sostituire la parola: "devono" con la parola: "possono".

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.115**Respinto**

FAVARO, BARELLI

Al comma 26, dopo la parola: "devono" inserire le seguenti: ", previa apposita convenzione fra gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le società e associazioni sportive dilettantistiche,".

65.104**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" fino alla fine del comma, con le seguenti: "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.105**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" fino alla fine del comma, con le seguenti: "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.106**Respinto**

MAFFIOLI

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" fino alla fine del comma, con le seguenti: "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato

accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.107**Respinto**

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" fino alla fine del comma, con le seguenti: "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.108**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" fino alla fine del comma, con le seguenti: "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre

ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.109

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 26, sostituire le parole da: "di società" fino alla fine del comma, con le seguenti: "in via prioritaria del Comune nel cui territorio insistono gli impianti, tramite una convenzione che disciplini le questioni attinenti la gestione e la manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per le istituzioni scolastiche. In caso di diniego o di mancato accordo con il Comune, che ricolloca l'impianto nella propria programmazione aperta all'intero tessuto territoriale e sportivo con priorità per quello dilettantistico, gli istituti scolastici possono metterli a disposizione di società, associazioni e gruppi sportivi dilettantistici e amatoriali, con precedenza per quelli che hanno sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o nei Comuni confinanti, Anche in questo caso si ricorre ad una convenzione che definisce le modalità di gestione e manutenzione, che non devono comportare oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica".

65.110

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non superiore al 10 per cento, delle maggiori entrate derivante dall'art.4, comma 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonchè alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi ai contratti di finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei contributi è data priorità agli enti il cui territorio è carente di impianti sportivi di proprietà pubblica. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo, nonchè le modalità ed i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca.

26-ter. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

65.111

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«26-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo relative alle società sportive dilettantistiche si intendono estese anche alle associazioni proloco».

65.112

Respinto

CADDEO, PASQUINI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica e di istruzione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.113

Respinto

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica e di istruzione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

65.114**Respinto**

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI, GUERZONI, RIPAMONTI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al Fondo per il sostegno dello sport sono assegnati ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo DS (v. emend. 2.25).**65.0.1****Respinto**

MAGRI, TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.**

Per dare parità ai settori sportivi professionistici e per agevolare e promuovere l'addestramento di giovani giocatori di pallacanestro viene concesso alle società sportive di pallacanestro iscritte ai campionati professionistici di serie A e di Legadue, che stipulano il primo contratto di lavoro dipendente con un giovane di età compresa tra 15 anni e 21 anni, uno sgravio contributivo pari a euro 516,46 per ogni giovane assunto nonché un credito di imposta pari al 10% del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai lavoratori dipendenti summenzionati, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente. Con decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).**65.0.2****Respinto**

BARELLI, CICOLANI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.**

Per agevolare e promuovere l'addestramento di giovani giocatori viene concesso alle società sportive iscritte ai campionati professionistici

che stipulano il primo contratto di lavoro dipendente con un giovane di età compresa tra i 15 anni e 21 anni, uno sgravio contributivo pari ad euro 516,46 per ogni giovane assunto nonché un credito di imposta pari al 10% del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai lavoratori dipendenti summenzionati, con un limite massimo di euro 5164,57 per dipendente. Con decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

65.0.3

Respinto

SCALERA, GIARETTA

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

Per dare parità ai settori sportivi professionistici e per agevolare e promuovere l'addestramento di giovani giocatori di pallacanestro viene concesso alle società sportive di pallacanestro iscritte ai campionati professionistici di serie A e di Legadue, che stipulano il primo contratto di lavoro dipendente con un giovane di età compresa tra i 15 anni e 21 anni, uno sgravio contributivo pari a euro 516,46 per ogni giovane assunto nonché un credito di imposta pari al 10% del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai lavoratori dipendenti summenzionati, con un limite massimo di euro 5.164.57 per dipendente.

Con decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

65.0.4

Respinto

COLETTI

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

Al fine di incentivare le attività culturali viene autorizzata la spesa di 650.000 euro per il riconoscimento di contributi in favore dei seguenti enti

o associazioni: "*Fondazione Premio Michetti*" di Francavilla al Mare (CH) - 150.000 euro; "*Istituto Nazionale Tostiano*" di Ortona (CH) - 50.000 euro; "*Premio Flaiano*" di Pescara - 150.000 euro; "*Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo*" de L'Aquila - 150.000 euro; "*Premio Histonium*" di Vasto (CH) - 50.000 euro; " "*Associazione culturale Fratellanza Artigiana*" di Teramo - 50.000 euro; "*Associazione amici della musica Fedele Fenaroli*" di Lanciano (CH) - 50.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.300.000; euro

2004: - 866.666; euro

2005: - 650.000. euro

Art. 66.**66.1****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo 66.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****66.2****Respinto**

GUASTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere per le medesime finalità e con le medesime indicazioni e modalità di cui ai commi 1 e 2 anche i Comuni che, facendosi promotori e coordinatori, decidano di avviare forme sperimentali in accordo con privati sociali e/o imprese private, per l'avvio di servizi nuovi di sostegno alle famiglie nell'assistenza e nell'educazione dei figli in età prescolare (0/3 anni)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**66.3****Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA, ZORZOLI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 32, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del predetto fondo di rotazione di cui al presente articolo. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la

quota da attribuire al predetto fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

66.3 (testo 2)

Accolto

FERRARA, ZORZOLI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 32, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali».

66.4

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, GUERZONI, FRANCO Vittoria, STANISCI, DE ZULUETA, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, BONFIETTI

Al comma 6 sostituire le parole: «Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 10, 20 e 25 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

66.5

Respinto

MAGISTRELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 3), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, le parole:

"autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277" sono sostituite dalle seguenti: "medici comunque in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 66 con la seguente: «Norme in materia di asili nido e medici competenti nei luoghi di lavoro».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

66.0.1

Respinto

DE PETRIS, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, CALVI, CASTELLANI, DE PAOLI, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FILIPPELLI, FORCIERI, GARRAFFA, LIGUORI, LONGHI, MARITATI, MASCIANI, NIEDDU, PEDRINI, PIATTI, PIZZINATO, STANISCI, TOGNI, VICINI, ZANCAN

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. I centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrano nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane, hanno diritto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al trattamento dell'aliquota ridotta del 4 per cento sugli acquisti di beni e servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

66.0.2**Respinto**

DE PETRIS, BARATELLA, BASSO, BATTAGLIA, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, CALVI, CASTELLANI, DE PAOLI, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FILIPPELLI, FORCIERI, GARRAFFA, LIGUORI, LONGHI, MARITATI, MASCIANI, NIEDDU, PEDRINI, PIATTI, PIZZINATO, STANISCI, TOGNI, VICINI, ZANCAN

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radio-riceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.»

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).
